

Carpignano Sesia 25/10/010

Al Responsabile del Servizio Tecnico  
del Comune di Carpignano Sesia

e per c.c. Al Sindaco di Carpignano/ ass. Debenedetti

Oggetto: richiesta di informazioni per realizzazione impianto fotovoltaico a servizio degli edifici scolastici.

Premesso che con determina n. 3 del 20/1/2010, la S.V. in qualità di responsabile del servizio tecnico ha affidato alla ditta Solaris di Monza l'incarico della progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto.

Con la sua lettera prot. 1125 del 17/3/2010, affermava che la ditta appaltatrice non era in possesso della certificazione di qualità per la categoria OG9 (obbligatoria dall'art. 15 d.lgs 163/06), mentre *e s.d.A* invece era possibile costituire un raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 34 comma d) od utilizzare l'istituto dall'avvalimento (art. 49).

Visto che i lavori sono stati consegnati all'impresa l' 1/10, i sottoscritti capigruppo consiglieri Mario Galdini e Michele Pescio, chiedono:

*eventualmente*  
-con quale altra società e' stato costituito il raggruppamento temporaneo;

-nel caso invece sia stato utilizzato l'istituto dell'avvalimento, di fornire informazioni su quanto disposto nell'art. 49 comma 2,a,b,c,d,e,f,g;

-di conoscere la provenienza dei materiali utilizzati per i pannelli (fornitura/assemblaggio) ed inverter.

Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si porgono distinti saluti.

I capigruppo: M. Galdini  
M. Pescio

# COMUNE DI CARPIGNANO SESIA

Provincia di Novara

N. 3936 prot.

Carpignano Sesia, 22 NOV 2010

Ai Sigg.  
Capigruppo  
Consiglieri Comunali  
Mario Galdini  
Michele Pescio

Oggetto: Richiesta informazioni relative a realizzazione impianto fotovoltaico.

Si riscontra la richiesta di informazioni relativa all'argomento in oggetto, pervenuta in data 29.10.2010 n. 3668 prot. e si comunica quanto segue:

- la ditta Solaris ha utilizzato l'istituto dell'avvalimento previsto dalla rt. 49 sdel D. Lgs n. 163/2006; la ditta ausiliaria risulta essere la società GTE s.r.l. con sede a Paina (MB) in via Corridoni n. 56 iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Monza al n. 1307627 REA , C.F. 09627720155 P.IVA 00970430963 il cui legale rappresentante è il sig. Gianluigi Galimberti nato a Giussano il 8.6.1961 residente a Mariano Comense in Via S. Agostino n 29 in qualità di amministratore unico, socio unico e direttore tecnico della suddetta impresa;

- i materiali utilizzati, a seguito di informazioni acquisite direttamente dalla ditta installatrice, sono i seguenti:

pannelli: marca Mage Solar produzione Germania

inverter: marca Danfoss produzione Danimarca

Distinti saluti.



Il segretario comunale

G. Brera

Art. 15.

*Qualificazione nei contratti misti*  
(art. 8, co. 11-*septies*, legge n. 109/1994)

1. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.

*Capo II*

REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Art. 34.

*Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici*  
(artt. 4 e 5 direttiva 2004/18; articoli 11 e 12 direttiva 2004/17; art. 10, legge n. 109/1994;  
art. 10 d.lgs. n. 398/1992; art. 11, d.lgs. n. 157/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37.

2. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Art. 49.

*Avvalimento*  
(artt. 47 e 48, direttiva 2004/18; Art. 54, direttiva 2004/17).

1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38;

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui e' carente il concorrente;

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 ne' si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5.

3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11.

4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

6. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. Il bando di gara può ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni; ma in tale ipotesi, per i lavori non e' comunque ammesso il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA relative alla stessa categoria.

7. Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all'importo dell'appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che l'avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall'impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso.

8. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

9. Il bando può prevedere che, in relazione alla natura dell'appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare l'avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all'aggiudicatario.

10. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria non può assumere a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore, o di subappaltatore.

11. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.

# SOLARIS

05 novembre 2009

**OFFERTA SF-113/09**

Spett.

Comune di  
CARPIGNANO SESIA

Oggetto: **Impianto solare fotovoltaico sopra il tetto della Scuola e/o della palestra**

Con la presente Vi ringraziamo per averci interpellato e Vi trasmettiamo la nostra migliore offerta per l'impianto in oggetto.

Dalla relazione tecnica allegata si evince che sono diverse le opzioni tra le quali l'Amministrazione si troverà a dover scegliere, a seconda dei risultati delle prove statiche sui tetti degli edifici e della normativa in vigore al momento della decisione.

Sulla base di quanto sopra, l'impianto sarà composto come segue:

collettori solari, con caratteristiche tecniche conformi a specifica ENEL DK5940;

Inverter Fronius (di produzione austriaca) per trasformare la corrente prodotta dai pannelli solari da DC in AC;

struttura di sostegno dei pannelli da realizzare in linea di massima come da nostro disegno da appoggiare sul tetto;

serie di cavi speciali per il collegamento dei pannelli in serie e parallelo;

quadro generale di protezione;

quadro di interfaccia alla rete elettrica ENEL, secondo le norme DK5940;

quadro di collegamento in parallelo;

montaggio e messa in opera di quanto sopra descritto;

PREZZO COMPLESSIVO = € 5/Wp + I.V.A. 10 %